

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(178)

---

## INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>
FINANZE E TESORO (6 <sup>a</sup> ) . . . . .	31
AGRICOLTURA (9 <sup>a</sup> ) . . . . .	33
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI .	36

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i> 36
------------------------	----------------



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 APRILE 1978

*Presidenza del Vice Presidente*

GRASSINI

*indi del Presidente*

SEGNANA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Erminero e Tambroni Armaroli e per il tesoro Carta.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Pagamento al personale statale degli stipendi ed altri assegni fissi continuativi mediante assegni speciali di Stato ovvero mediante accreditalmento in conto corrente bancario o postale » (951).**  
(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Longo, illustrando le finalità del disegno di legge, richiama le difficoltà derivanti dai pericoli di aggressione per gli addetti al trasporto e ai pagamenti degli stipendi, dal maggior aggravio per lo Stato in caso di rapine, dall'assembramento agli sportelli nei giorni di pagamento con conseguente allontanamento degli impiegati dall'ufficio e dall'organizzazione di un efficace servizio di scorta per i cassieri ed i delegati alla riscossione. Espone quindi il contenuto del disegno di legge, che prevede il pagamento degli stipendi mediante assegni speciali di Stato, l'accreditalmento degli stessi in conto corrente bancario o postale, l'istituzione presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolano del « Centro Tesoro contabilità spese fisse - Assegni speciali di Stato » e la delega al Governo per l'emanazione di norme sulla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni concernenti gli ordinamenti contabili sul pagamento di stipendi ed altre spese fisse (articolo 12).

A proposito di quest'ultima norma, il relatore ritiene in parte non giustificato lo scrupolo espresso in sede consultiva dalla 1<sup>a</sup> Commissione, la quale ha rilevato una eccessiva genericità dei criteri direttivi stabiliti nella delega.

Dichiarata aperta la discussione generale, interviene il senatore Ricci che, pur esprimendo parere favorevole, esprime alcune perplessità relative all'effettiva capacità dei centri meccanografici di provvedere ai nuovi compiti, all'accentramento in poche persone ed uffici di tutte le operazioni di pagamento, con il rischio che un'agitazione sindacale comprometta le medesime, ed infine al pericolo di violenze che, eliminato nei confronti degli addetti al trasporto e al pagamento, può riversarsi sui dipendenti destinatari delle somme da erogare. La nuova organizzazione del sistema di pagamento implica poi — a giudizio dell'oratore — un costo non specificato, nè si conosce l'imputazione di tale spesa. Conclude dichiarando di non condividere pienamente le osservazioni espresse dalla 1<sup>a</sup> Commissione al riguardo dell'articolo 12.

Il senatore Grassini, richiamati i positivi effetti che analoghe innovazioni hanno comportato nella contabilità delle aziende, sottolinea come il provvedimento segni un passo ulteriore verso l'avvento di una « società senza moneta », in cui prevalgano i pagamenti tramite assegni. In tale direzione va quindi sollecitata la tendenza ad accrescere il numero dei conti correnti bancari.

A giudizio del senatore Assirelli i pagamenti in conto corrente meglio si prestano anche ai fini del controllo delle evasioni fiscali, soprattutto nel settore del commercio. Non reputa poi così probabile il rischio di rapine ai danni dei pubblici dipendenti precessori degli assegni e ritiene che anche eventuali scioperi dei centri meccanografici non potrebbero compromettere le operazioni quando venissero adeguati rimedi di carattere amministrativo.

Il senatore Li Vigni lamenta l'eccessiva macchinosità del disegno di legge che, tenuto conto del funzionamento delle amministrazioni statali, rischia di complicare ancor più le operazioni di pagamento. A suo parere sembrerebbe più agevole e meno oneroso far recapitare direttamente ai destinatari gli speciali assegni di Stato ed evitare le difficoltà connesse all'accreditamento nei conti correnti personali, che potrebbero riferirsi ad un numero assai vasto di istituti di credito. L'articolo 12 prefigura poi la modifica della disciplina giuridica sui centri meccanografici del Tesoro e con riferimento a tale materia i criteri direttivi contenuti nella norma risultano, a suo parere, effettivamente di eccessiva genericità. Conclude chiedendo che ulteriori elementi informativi vengano forniti dal Governo.

Il sottosegretario Carta preannuncia la presentazione di un emendamento modificativo dell'articolo 12, affermando quindi che opportune informazioni di ordine tecnico potrebbero essere fornite alla Commissione anche da parte di funzionari del Ministero.

Il presidente Segnana, avverte, consenziente la Commissione, che chiederà al Ministro del tesoro di disporre — ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento — l'intervento in Commissione di funzionari del Ministero onde acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Norme per la chiusura delle contabilità relative ai diritti di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1613, riguardante i diritti di scritturato delle Conservatorie dei registri immobiliari » (835), d'iniziativa dei senatori Forma e Assirelli.  
(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Assirelli, che si sofferma sulle difficoltà interpretative conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 1613 del 1962, a proposito della riscossione ed erogazione dei diritti di scritturato, abrogata dalla legge n. 789 del 1969. La controversia concerne alcune somme di modesto ammontare riscosse dai conservatori e di essa si sarebbe interessata anche la Corte dei conti. Il relatore ritiene quindi necessaria una norma di sanatoria

— quale quella prevista dal disegno di legge — che eviti la revisione di passate contabilità, prospettando, quindi, la possibilità di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Su talune perplessità espresse successivamente dal senatore Li Vigni concorda la Commissione, che decide il rinvio del seguito dell'esame.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (877), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Ricci, relatore alla Commissione, richiamata la norma dell'articolo 109 della legge n. 907 del 1942, modificato dalla legge n. 953 del 1966, sulla vendita dei mezzi di trasporto sequestrati ai contrabbandieri di generi di monopolio, rileva le difficoltà derivanti dall'insistere di privilegi altrui sul mezzo da destinare alla vendita ai pubblici incanti. Il disegno di legge si prefigge lo scopo di liberare gli acquirenti dal rischio dell'azione dei titolari dei crediti privilegiati, prevedendo che questi si possano soddisfare sul ricavato della vendita, al netto delle spese sostenute dall'amministrazione per il trasporto e la custodia dei beni sequestrati.

Il senatore Marangoni, pur concordando con le considerazioni espresse dal relatore, prospetta alcuni inconvenienti che potrebbero sorgere nell'ipotesi di acquisto rateale del veicolo da parte del soggetto risultato reo di contrabbando.

Dopo un intervento del sottosegretario Tambroni Armaroli, i senatori De Sabbata e Assirelli rilevano a loro volta che il provvedimento si presta ad essere utilizzato ai danni dell'amministrazione mediante accordi fraudolenti intervenuti fra debitore e creditore privilegiato.

Il presidente Segnana rileva che le perplessità sollevate richiedono un'adeguata riflessione e propone pertanto il rinvio della discussione; la Commissione concorda.

« Istituzione di un diritto d'accisa sul biossido di titanio » (888).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il sottosegretario Tambroni Armaroli, ritenendo opportuno un approfondimento, in particolare sulla misura del diritto di accisa, propone il rinvio della discussione.

La Commissione concorda.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio » (1033), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri. (Parere alla 10ª Commissione) (Esame e rinvio).

Il senatore Grassini ricorda che in seno alla Sottocommissione pareri, da lui presieduta, è stata ravvisata l'opportunità di esaminare nel merito, e non solo in sede consultiva, il disegno di legge, tenuto conto dell'importanza presentata da alcuni aspetti della normativa che, riguardano la Cassa pensioni degli enti locali, sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, dovrebbero ritenersi di competenza primaria della 6ª Commissione. Il presidente Segnana assicura, con il consenso della Commissione, che farà pervenire, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la necessaria richiesta al Presidente del Senato.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

### AGRICOLTURA (9ª)

MARTEDÌ 11 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente*  
MACALUSO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cacchioli.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agraria ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 4 aprile.

Con un emendamento formale, proposto dal sottosegretario Cacchioli, la Commissione accoglie un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore Fabbri e riformulato in Sottocommissione. L'articolo, concernente l'utilizzazione delle erbe nei terreni, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, le norme di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e all'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 si applicano, ai fini della determinazione dei canoni, anche ai terreni appartenenti al demanio pubblico e a quelli delle regioni, province e comuni soggetti a regime dei beni demaniali, nonchè quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici non territoriali, semprechè permanga la utilizzazione agricola dei terreni medesimi con esclusione di quelli a rotazione agraria. Si prevede inoltre che l'ultimo comma del citato articolo 22 venga modificato nel senso che qualora vi sia una pluralità di richieste si procederà alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati in fondi contigui al bene oggetto della concessione.

Sono successivamente accolti altri due articoli aggiuntivi predisposti dalla Sottocommissione: nel primo, si prevede che le norme della nuova legge si applichino anche alle concessioni per uso agricolo dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, coltivati a rotazione agraria; nel secondo si stabilisce che, per i terreni destinati a forestazione e compresi nella carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, potranno essere stipulati contratti di affitto di lunga durata e a condizioni articolari, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con l'assistenza delle associazioni sindacali di rispettiva appartenenza, in conformità con quanto previsto all'articolo 39 della nuova legge.

Si riprende, quindi, l'esame degli articoli 34, 35 e 36, collegati al problema del mantenimento o meno del regime di proroga. Il relatore Fabbri — riportate le ipotesi di soluzione emerse in sede di Sottocommissione e concernenti il mantenimento del regime di proroga con una riduzione delle eccezioni alla proroga stessa, nonché l'alternativa della introduzione di una durata — ribadisce la propria contrarietà alla prima ipotesi di soluzione, prospettando soluzioni intermedie di diversificazione in rapporto alla durata e di distinzione fra colonia e mezzadria.

Seguono interventi del presidente Macaluso e del senatore Foschi in ordine ai connessi problemi della maturazione del diritto a pensione per i titolari dei contratti e quindi il senatore Truzzi, dopo aver puntualizzato i termini nei quali il problema è stato impostato in sede di Sottocommissione, evidenzia come la soluzione possa rinvenirsi nell'alternativa fra mantenimento della proroga, con restrizione delle eccezioni, o un regime di breve durata dei contratti per un periodo che oscilli da tre a cinque anni e ciò sia per la mezzadria che per la colonia.

Dal canto suo il senatore Pegoraro, nel riassumere la posizione dei senatori del Gruppo comunista, sottolinea l'importanza di una posizione il più unitaria possibile in un problema importante come quello in esame e si dichiara favorevole all'adozione del-

la proroga, da concordare con la limitazione, sulle eccezioni alla stessa.

Successivamente intervengono il relatore Fabbri, il presidente Macaluso e i senatori Foschi e Miraglia; quindi si conviene su una riformulazione dell'articolato in Sottocommissione.

Si passa all'articolo 30 relativo a disposizioni in favore dei piccoli concedenti nel testo proposto dal senatore Pegoraro.

Il sottosegretario Cacchioli riferisce dettagliatamente su una stima del probabile valore del premio di apporto strutturale da corrispondere ai piccoli concedenti, eseguita dall'Istituto nazionale di economia agraria. In tale calcolo — nel quale sono state prese in considerazione tutte le classi di ampiezza aziendale per la montagna, una dimensione minima-massima da 5 a 10 ettari per la collina ed una dimensione di 3 ettari per la pianura — il livello massimo del probabile onere complessivo nazionale del premio, da corrispondere nell'eventualità che tutti i concedenti inclusi nelle predette classi di ampiezza aziendale optassero per questa soluzione, risulta compreso tra 60 e 100 miliardi, sulla base delle leggi n. 11 del 1971 e n. 814 del 1973, a secondo che per la collina si considerino le aziende fino a 5 o 10 ettari. È da tenere inoltre presente, aggiunge il sottosegretario Cacchioli, che la suddetta stima si riferisce alla eventualità che a ciascuna azienda corrisponda un unico proprietario, mentre, se più di una azienda facesse capo ad una medesima proprietà, potrebbero verificarsi situazioni di redditi troppo elevati che non consentirebbero la corresponsione del premio in questione. Conclude richiamando l'attenzione sulla opportunità che l'estensione ai piccoli concedenti del premio, prevista nel secondo comma del testo proposto dal senatore Pegoraro, venga più approfonditamente valutata in rapporto allo spirito della legge n. 153 del 1975 di recepimento delle direttive comunitarie ed alla stessa portata degli articoli 42 e 45, specie in relazione agli elevati oneri che ne deriverebbero.

Intervengono quindi brevemente i senatori Foschi e Pegoraro, ambedue per sottoli-

neare che non in tutti i casi si avrà conversione dei contratti; Truzzi, per il quale nella questione l'elemento più rilevante è quello politico che sta a dimostrare una particolare sensibilità per i piccoli concedenti; Miraglia, che si dice favorevole all'ipotesi dell'abolizione del premio a tutti i proprietari concedenti e quindi alla corresponsione dello stesso ai soli piccoli concedenti ovvero ad una seconda ipotesi che preveda un premio di apporto strutturale calcolato sulla base di un numero di annualità maggiore rispetto a quello per gli altri concedenti.

Intervengono ulteriormente per chiarimenti il sottosegretario Cacchioli, il presidente Macaluso, i senatori Miraglia, Pegoraro, Foschi e Truzzi, il quale ultimo ritiene inopportuna una modifica della legge 153 nella sede attuale. Si conviene infine di approfondire il problema in Sottocommissione.

Successivamente, con un emendamento inteso a sopprimere il riferimento ai contratti di soccida e ai contratti di pascolo di animali transumanti, presentato dal senatore Pala, la Commissione accoglie l'articolo 42 in base al quale le disposizioni della nuova legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari e alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno: si pronunciano in favore il senatore Pegoraro e il relatore Fabbri.

Il senatore Pegoraro, quindi — dopo interventi del relatore Fabbri, del senatore Truzzi e del presidente Macaluso —, dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto in riferimento al problema del rilevamento delle scorte vive e morte insistenti sul fondo e sulla prelazione dell'affittuario.

Vengono, inoltre, accantonati tre articoli aggiuntivi, concernenti i rapporti di miglioria in uso nelle province del Lazio, le colonie parziarie con clausola miglioratoria e la validità dei contratti stipulati oralmente, presentati dai senatori Pegoraro e Miraglia.

È, poi, accolta la norma transitoria proposta dal relatore Fabbri, secondo la quale la nuova normativa si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversie non

definite con sentenza passata in giudicato o con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11. Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 21 della nuova legge non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione e di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi. Nella suddetta norma si intende assorbito l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pegoraro, concernente analogo oggetto.

Il senatore Pegoraro illustra quindi l'articolo aggiuntivo inteso ad estendere le norme della legge 567 del 1962 e della legge n. 11 del 1971 anche ai terreni concessi per alpeggio in malga. Interviene in merito il senatore Mazzoli, che si sofferma ampiamente sulle caratteristiche dell'alpeggio, rilevando la inopportunità di assoggettare quest'ultimo alle norme sull'affitto. Propone quindi che il contratto di affitto per le malghe ed i pascoli di montagna abbiano la durata convenuta dalle parti e che il canone di affitto sia determinato secondo le consuetudini in base al numero dei capi di bestiame all'alpeggio, al periodo di pascolo e alla consistenza delle strutture. Propone altresì l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 814.

Dopo brevi interventi del senatore Pegoraro e del relatore Fabbri, l'articolo viene accantonato.

La Commissione passa infine all'esame dell'articolo aggiuntivo — proposto dal relatore Fabbri e dallo stesso illustrato nella precedente seduta — concernente la possibilità per il proprietario di un terreno di ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione di opere edilizie.

Su detto articolo il sottosegretario Cacchioli presenta emendamenti concernenti la modalità di richiesta del rilascio, il termine entro il quale deve avvenire il rilascio stesso e il ripristino del contratto. Il relatore Fabbri si dichiara in via di massima favorevole a tali proposte di modifica e quindi l'articolo viene accantonato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE  
PER I CONTRATTI AGRARI**

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i contratti agrari si riunirà domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 10.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI  
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-  
VIGIONAMENTI**

MARTEDÌ 11 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente  
COPPO*

*La seduta ha inizio alle ore 17,10.*

La Commissione prosegue l'audizione del generale di corpo di armata Lorenzo Valditarà, direttore generale della direzione generale delle armi, munizioni ed armamenti terrestri del Ministero della difesa.

Successivamente vengono sentiti l'ammiraglio ispettore capo Dario Paglia, già direttore generale della direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali dello stesso Ministero, e l'ammiraglio ispettore capo Lamberto Caporali, attuale direttore generale.

La Commissione è convocata per martedì 18 aprile, alle ore 17.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**ERRATA CORRIGE**

Nella seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di mercoledì 5 aprile 1978:

a pag. 50, secondo capoverso, 18<sup>a</sup> riga, sostituire la frase successiva alla parola

« contrario » con il periodo: « L'emendamento viene quindi posto in votazione per appello nominale, debitamente richiesto.

(Hanno partecipato alla votazione, esprimendo voto favorevole il deputato Trombadori; esprimendo voto contrario i senatori Bernardini, Carri, Cebrelli, Finessi, Pisanò, Sarti, Valenza, Valori e i deputati Bini, Bodrato, Bogi, Bozzi, Bubbico, Delfino, Rosolen Angela Maria, Picchioni, Segni, Stefanelli; si sono astenuti i senatori Benaglia, Mitterdorfer, Ruffino e i deputati Pannella e Quercioli nonchè il presidente Taviani.

L'emendamento non è approvato ».

Sostituire l'ultimo capoverso della pag. 54 ed il primo della pag. 55 con i seguenti:

« Il Presidente assicura che i rilievi del deputato Pannella potranno essere discussi in tempi brevi in sede di Ufficio di Presidenza ed eventualmente di Gruppo di lavoro.

Il deputato Trombadori chiede che la Commissione stabilisca di ascoltare il Direttore generale della RAI sul tema dell'informazione radiotelevisiva, in ordine al terrorismo ed all'eversione antidemocratica ».

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 6 aprile 1978, a pagina 37, seconda colonna, [seduta delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11<sup>a</sup> (Lavoro)], alla quarta riga, sopprimere le parole: « che non abbiano dato luogo a pensione ».

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****Commissioni riunite**

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

**1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**2ª Commissione permanente**

(Giustizia)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 9 e 16,30*

---

**4ª Commissione permanente**

(Difesa)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10,30*

---

**8ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 9,30*

---

**9ª Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 16,30*

---

**10ª Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 11*

---

**11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 11*

---

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**  
*(Presso la Camera dei deputati)*  
*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 17*

---

**Commissione parlamentare per il controllo  
sugli interventi nel Mezzogiorno**  
*(Presso la Camera dei deputati)*  
*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 10*

---

**Commissione parlamentare di inchiesta sulla  
fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio  
1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi  
potenziali per la salute e per l'ambiente  
derivanti da attività industriali**  
*(Palazzo Raggi)*

*Mercoledì 12 aprile 1978, ore 9,30*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 23,30*